

lità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** (11. 13.) Radice, Stradella, Possa.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché il rifinanziamento della legge 9 gennaio 1989 n. 13 e la legge 2 ottobre 1997 n. 345.

**12. 2.** (11. 6.) Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, capoverso 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Le disponibilità annuali del fondo devono essere ripartite in modo che siano realizzate infrastrutture su tutto il territorio nazionale, dando priorità a quelle da realizzare nelle regioni e nei territori ad alta densità di insediamenti industriali e produttivi, che necessitano di nuove infrastrutture per migliorare ed intensificare gli interscambi

commerciali con i paesi appartenenti alla Comunità economica europea e alla comunità internazionale.

**12. 3.** (11. 5.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1 capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole:* vigilati da amministrazioni statali *con le seguenti:* pubblici ed enti locali.

**12. 4.** (11. 9.) Giordano, Bonato, Cangiemi.

*Al comma 1, capoverso 2, aggiungere in fine le parole:* regionali enti locali.

**12. 5.** (11. 10.) Peretti.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo le parole:* legge 23 agosto 1988, n. 400, *aggiungere le seguenti:* entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge.

**12. 6.** (11. 11.) Peretti.

*Al comma 2, sostituire le parole:* per l'anno 2000 *sino a:* per l'anno 2001 *con le seguenti:* per l'anno 1999 ed a lire 50 miliardi: per l'anno 2000.

**12. 7.** (11. 19.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti, Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 4.*

**12. 8.** (11. 7.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 4, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. Qualora per un'opera o un lavoro posto a base di gara l'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice rediga il progetto e/o un tecnico di detto ufficio

svolga l'incarico della direzione dei lavori o del collaudo, l'uno per cento del costo preventivato, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'articolo 16, è ripartito tra il personale del medesimo ufficio autore del progetto, il responsabile unico del procedimento, l'incaricato della direzione dei lavori e del collaudo e i rispettivi collaboratori, secondo un regolamento da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro dei lavori pubblici.

**12. 9.** (0. 11. 21. 5.) Possa.

*Al comma 4, sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

2. Con apposito regolamento da emanare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sono disciplinate le modalità di ripartizione della somma di cui al comma 1.

**12. 10.** (11. 20.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti, Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

**(A.C. 5809 – Sezione 8)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 13.**

*(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244).*

1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,

n. 135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.

2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

« 4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, a dipartimenti universitari o a istituti delle facoltà di ingegneria o di architettura ovvero a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria di propria fiducia ».

3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: « 100 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 200.000 ECU ».

4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: « fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « fra 200.000 ECU e 500.000 ECU ».

5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 13.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole:* al decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, ed.

**13. 1.** (12. 3). Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Sopprimere il comma 1.*

**13. 2.** (12. 2). Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*13. 3.** (12. 8.) Cangemi, De Cesaris, Bonato.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*13. 4.** (12. 5 e 12. 1). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2 capoverso 4-quater sostituire le parole da:* in deroga sino alla fine del capoverso con le seguenti: 4-quater le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi quarto e successivi dell'articolo 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4.

**13. 10.** (12. 17.) Casinelli.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, sopprimere le parole da:* ovvero a liberi professionisti fino alla fine del capoverso.

**13. 5.** (12. 7.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, aggiungere in fine le parole:* per importi sino a 20.000 Ecu.

**13. 6.** (12. 9.) Cangemi, De Cesaris, Bonato.

*Al comma 3 sostituire la parola:* ECU con la seguente: EURO.

*Conseguentemente ai commi 4 e 5, sostituire ovunque ricorra la parola:* ECU con la seguente: EURO.

**13. 7.** (12. 4.) Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 5.*

**13. 8.** (12. 12.) Turrone, Scalia.

## (A.C. 5809 – Sezione 9)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

## ART. 14.

*(Snellimento delle procedure concernenti il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, la legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la gestione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980).*

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, gravano sulla apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, sulla quale affluiscono

le somme iscritte, anche in conto residui, al capitolo 7063 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513.

2. A modifica di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, il computo del credito di imposta, in diminuzione dei versamenti dell'IVA, può essere effettuato alla prima scadenza utile successiva alla data di comunicazione della concessione delle agevolazioni.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima di lire 10 miliardi per l'adeguamento funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il medesimo Ministero presenta al Parlamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente le indicazioni delle azioni e delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per il completamento delle opere infrastrutturali di cui al predetto articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il termine di cui all'articolo 10, comma 6, della medesima legge, n. 266 del 1997 è ulteriormente differito al 31 dicembre 2001.

4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, come sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvi i diritti già maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullità o decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate ».

5. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è sostituito dal seguente:

« 3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia già intervenuta la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle più opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta reperibilità dei soggetti interessati, la stessa amministrazione può affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le modalità della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 ».

6. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis. (*Destinazione delle risorse*). — 1. Le risorse di cui all'articolo 15 del presente decreto sono destinabili alla realizzazione di opere infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle intese isti-

tuzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla crisi sismica e funzionali all'attuazione del complesso degli interventi di ricostruzione e sviluppo».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 14.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. « All'articolo 11, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine al primo periodo, le seguenti parole: »oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

**14. 6.** Le Commissioni.

*Sopprimere il comma 3.*

**14. 1.** (13. 7.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 4.*

**14. 2.** (13. 8.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 5.*

**14. 3.** (13. 9.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 5, capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: congruo termine*

*con le seguenti: termine comunque non superiore a 90 giorni.*

**14. 4.** (13. 3.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 5, capoverso 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine le parole: salvo il loro recupero a carico dell'assegnatario inadempiente.*

**14. 5.** (13. 4.) Russo.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

7. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e modalità stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Gli indirizzi generali di gestione del Fondo centrale di garanzia, istituito con l'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 sono definiti dalla Conferenza Stato-Regioni.

**14. 9.** Governo.

#### (A.C. 5809 – Sezione 10)

#### ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 15.

*(Disposizioni riguardanti la protezione civile in Sicilia).*

1. Al comma 3 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « , dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 », sono inserite le seguenti: « nonché

per compiti di protezione civile estesi a tutto il territorio della Sicilia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

*Sopprimerlo.*

- 15. 1.** (14. 2.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 1.*

- 15. 2.** (14. 1.) Turroni, Scalia.

**(A.C. 5809 – Sezione 11)**

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

*(Disposizioni in materia di contabilità dell'Ufficio nazionale per il servizio civile).*

1. Ai fondi di contabilità speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonché alle aperture di credito effettuate dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore di funzionari delegati degli enti militari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, recante la disciplina dei pignoramenti sulla contabilità speciale delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

*Sopprimerlo.*

- 16. 1.** (15. 1.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

**(A.C. 5809 – Sezione 12)**

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

*(Interventi del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie).*

1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente natura di « spese obbligatorie », nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.12, « Risorse proprie Unione europea », del medesimo stato di previsione.

2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla Commissione delle Comunità europee a tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le necessarie risorse.

3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati e alle differenze di cambio, come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1.

4. Al fine di assicurare la chiusura dei pagamenti relativi agli interventi socio-strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede a coprire, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le eventuali perdite di cambio.

5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del Progetto pilota per la predisposizione dei piani regolatori, inserito nel programma di assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, nonché di garantire, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta con la Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, la copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto programma di assistenza tecnica alle attività preliminari all'avvio del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare il contributo comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura non superiore a lire 18 miliardi. Al reintegro dell'anticipazione comunitaria al Fondo di rotazione si provvede con le risorse dell'Unione europea destinate all'Italia in attuazione degli in-

terventi di cui al citato obiettivo n. 1, nell'ambito della programmazione 2000-2006. Il corrispondente cofinanziamento nazionale resta a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione.

6. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 interviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea.

7. Fermi restando i limiti e i divieti imposti dagli articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono fatte salve le anticipazioni concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in misura superiore al limite attualmente previsto.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 17.

*Premettere il seguente comma:*

01. È istituita apposita Unità previsionale di base nello stato di previsione dell'entrata recante il complesso delle entrate derivanti dall'Unione Europea. È istituito altresì nello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro apposita unità previsionale di base recante il complesso dei trasferimenti all'Unione Europea.

**17. 1.** (16. 18.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio.

**17. 2.** (16. 2.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 1, sostituire le parole: a partire dall'esercizio 1999 con le seguenti: a partire dall'esercizio 2000.*

**17. 3.** (16. 3.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 1, sopprimere le parole: per memoria.*

**17. 4.** (16. 6.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 1, sostituire le parole: Risorse proprie Unione europea con le seguenti: Risorse anticipate dall'Unione Europea.*

**17. 5.** (16. 4.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 1, sostituire la parola: europea con la seguente: Europea.*

**17. 6.** (16. 5.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con la seguente: specificati al comma 1.*

**17. 7.** (16. 7.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle con le seguenti: secondo le.*

**17. 8.** (16. 8.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 3, sostituire le parole: responsabili dell'attuazione con le seguenti: che provvederanno all'attuazione.*

**17. 9.** (16. 9.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 4, sostituire le parole dei pagamenti relativi agli con la parola: degli*

**17. 20.** Governo.

*Al comma 4, sostituire le parole: provvede a con le seguenti: ha il compito di.*

**17. 10.** (16. 10.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Sopprimere il comma 5.*

**17. 11.** (16. 15.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

**17. 12.** (16. 17.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse dei fondi strutturali, nonché il conseguimento degli obiettivi di spesa nazionale, il Fondo di rotazione di cui al comma 2, è autorizzato a rendere disponibili in favore delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, risorse aggiuntive rispetto al limite della quota nazionale prevista nei piani finanziari delle singole forme d'intervento. La misura delle complessive maggiori risorse è stabilita con deliberazione del CIPE, sulla base delle proposte delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal mancato o parziale utilizzo della dotazione aggiuntiva

costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme di intervento previste nella fase di programmazione successiva.

**17. 13.** (16. 1.) Boccia.

*Sopprimere il comma 6*

**\*\*17. 14.** (16. 13 e 16. 16.) Contento, Armani, Bono, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 6*

**\*\*17. 15.** (16. 14.) Possa.

*Sopprimere il comma 7.*

**17. 16.** (16. 11.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 7, sopprimere le parole: in misura superiore al limite attualmente previsto.*

**17. 17.** (16. 12.) Contento, Armani, Bono.

**(A.C. 5809 – Sezione 13)**

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 18.

*(Accesso delle università agli accordi di programma).*

1. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta nel senso che le università possono accedere ai finanzia-

menti oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione in ogni caso che siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: a condizione in ogni fino alla fine del comma*

**18. 1.** (17. 1.) Giordano, Bonato, Cangemi.

**(A.C. 5809 – Sezione 14)**

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 19.

*(Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000).*

1. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione e informazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonché per il funzionamento del Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 1998, ivi compresi i compensi da corrispondere ai componenti ed al personale di supporto tecnico.

2. Il Comitato di cui al comma 1 riferisce periodicamente, a cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte di soluzione individuate.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL SEGNO DI LEGGE

##### ART. 19.

*Sopprimerlo.*

**19. 1.** (18. 5.) Possa.

##### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 19. 7.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il Comitato riferisce periodicamente, a cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte di soluzione individuate.

**0. 19. 7. 1.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 19

*(Adeguamento dei sistemi informatici  
all'anno 2000).*

1. Le pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative indipendenti, l'auto-

rità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Banca d'Italia, la CONSOB, le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le informazioni ed i dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il Comitato anno 2000 si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal Comitato strategico per l'Euro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I Comitati provinciali per l'Euro (CEP), ridenominati Comitati provinciali per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle prefetture, attività di sensibilizzazione e di rilevazione dello stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data dell'anno 2000. A tale fine i Comitati medesimi possono essere integrati con esperti provenienti dalle categorie già rappresentate nei comitati medesimi.

3. I comitati di cui ai precedenti commi in collaborazione con Istituti universitari e Centri di ricerca pubblici procedono:

a) alla scelta di interventi finalizzati e controllabili;

b) alla identificazione delle interconnessioni fra i sistemi, in particolare dei rischi derivanti dalla complessità;

c) alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi livelli delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili rischi derivanti.

4. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione di dati, informazione e

comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonché per il funzionamento del Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, ivi compresi i compensi da corrispondere al personale di supporto tecnico ed amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**19. 7.** Governo.

*Sopprimere il comma 1.*

**19. 2. (18. 3.)** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, dopo le parole:* dei sistemi informatici, *aggiungere le seguenti:* agli interventi volti ad ovviare agli inconvenienti cui potranno soggiacere i sistemi informatici dal 1° gennaio 2000 per il cambiamento di millennio,.

**19. 3.** (18. 1.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* , maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**19. 4.** (18. 2.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Comitato riferisce periodicamente, a cadenza mensile, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte di soluzione individuate.

**19. 5.** (18. 6.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 2 sostituire le parole:* di cui al comma 1 *con le seguenti:* di studio e di indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, istituito con decreto del Presidente del Consiglio in data 6 agosto 1998,.

**19. 6.** (18. 4.) Giordano, Bonato, Cangemi.

**(A.C. 5809 – Sezione 15)**

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 20.

*(Relazioni sugli interventi  
nelle aree depresse).*

1. È soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

b) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273;

c) articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento, nel mese di settembre,

un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

*Al comma 2, sostituire le parole: nel mese di settembre con le seguenti:* allegata alla relazione previsionale e programmatica.

**20. 1.** (19. 3.) Boccia.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

*Al comma 2, sostituire le parole: alla ricaduta con le seguenti:* al bilancio.

**20. 2.** (19. 1.) Peretti.

*Al comma 2, aggiungere in fine le parole: nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.*

**20. 3.** (19. 5.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* All'articolo 1, comma 3, capoverso 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94, dopo la parola « competenza » sono aggiunte le seguenti « e delle eventuali risorse finanziarie addizionali rivenienti da finanziamenti dell'Unione europea ».

**20. 4.** (19. 4.) Boccia.

**(A.C. 5809 - Sezione 16)**

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 21.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).*

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse la parola: « seguenti », nell'alineaa, e le lettere *a), b), c)* e *d)*. Al comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n. 449 del 1997, le parole: « Per le aree di cui alla lettera *d)* del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, appartenenti ai territori di cui al comma 2 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21

*Sopprimerlo.*

**21. 1.** (20. 4.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla realizzazione degli interventi contemplati all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 300 miliardi per l'anno 1999 e a 500 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito

dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 200 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2000-2001, l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri per 100 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 e del Ministero dei Lavori Pubblici per 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000-2001.

**21. 2.** (20. 5.) Radice, Stradella, Possa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « un importo pari al 41 per cento » sono sostituite dalle parole « un importo pari al 50 per cento ».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 200 miliardi per l'anno 1999 e a 300 miliardi per ciascuno degli anni 2000-2001 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione economica per l'anno 1999 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**21. 3.** (20. 6.) Radice, Stradella, Possa.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di effettuare la detrazione, quanto al 40 per cento, nel periodo

d'imposta in cui sono state sostenute le spese; quanto al restante 60 per cento, in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. È, altresì, consentito ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo ».

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 100 miliardi per il 1999 e 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000-2001 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione economica per l'anno 1999 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**21. 4.** (20. 7.) Radice, Stradella, Possa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 1, dopo le parole « possedute o detenute e sulle loro pertinenze », è inserito il seguente periodo: « L'agevolazione si applica, altresì, all'acquirente, persona fisica, di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni, l'importo ammesso in detrazione è pari al 41 per cento dei costi sostenuti dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino a un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile. ».

**21. 5.** (20. 10.) Radice, Stradella, Possa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

« 1-bis. Alle condizioni e nei limiti stabiliti nel comma precedente, e sempre che il cedente non abbia già fruito della detrazione, l'agevolazione compete, altresì,

all'acquirente di un edificio residenziale o di singole unità immobiliari residenziali sui quali sono effettuati gli interventi le cui spese sono sostenute nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. In tal caso, fermo il limite massimo dei 150 milioni, l'ammontare della detrazione d'imposta va determinato con riferimento alla differenza fra il prezzo di vendita e il costo dell'immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi ».

**21. 6.** (20. 8.) Radice, Stradella, Possa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 1, dopo le parole « possedute o detenute e sulle loro pertinenze », è inserito il seguente periodo: « L'agevolazione si applica, altresì, all'acquirente, persona fisica, di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni, l'importo ammesso in detrazione è pari al 41 per cento dei costi sostenuti dal cedente per la realizzazione degli interventi e risultanti da idonea documentazione. ».

**21. 7.** (20. 9.) Radice, Stradella, Possa.

**(A.C. 5809 – Sezione 17)**

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 22.

*(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).*

1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare al fine di perve-

nire alla propria ristrutturazione finanziaria. Il relativo programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato, è predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 22.

*Sopprimerlo.*

**\*22. 1.** (21. 10.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Plizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimerlo.*

**\*22. 2.** (21. 5.) Peretti.

*Sopprimerlo.*

**\*22. 3.** (21. 3.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 22.

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è trasformato in società per azioni,

con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge, al fine di ampliare la gamma dei servizi forniti e di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria.

2. Entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, si procederà alla cessione, a privati investitori, delle azioni, derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. La deliberazione, di cui al comma 2, è trasmessa alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essa sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia.

**22. 4.** (21. 2.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

*Al comma 1 sostituire il secondo e terzo periodo con le parole: e industriale, previa alienazione delle attività non strettamente istituzionali*

**22. 5.** (21. 6.) Peretti.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: la quale dovrà avvenire con la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.*

**22. 6.** (21. 4.) Antonio Pepe, Carlo Pace, Leone.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale contributo è concesso a condizione che l'istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato dal Ministro del Tesoro.*

**22. 7.** (21. 8.) Possa.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

1-bis. In ogni caso il contributo di cui al comma precedente non deve precludere il processo di privatizzazione.

**22. 9.** (21. 7.) Possa.

#### (A.C. 5809 – Sezione 18)

#### ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### ART. 23.

*(Personale del Consorzio universitario a distanza).*

1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile 1998, ancorché in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi di idoneità che possono essere banditi dalle università statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università stesse, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

#### ART. 23.

*Sopprimerlo.*

**23. 1.** (22. 2.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: di idoneità.*

**23. 2.** (22. 1.) Peretti.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Istituzione del sistema scolastico pubblico integrato)**

VOLPINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in questi tre anni di legislatura la riforma della scuola ha fatto grandi e qualificati passi attraverso l'approvazione e l'avvio dell'autonomia istituzionale e l'approvazione della legge della riforma dell'esame di maturità;

il sistema scolastico italiano, nonostante le ristrettezze imposte dalla necessità del risanamento di bilancio e dall'entrata nell'Euro, è stato oggetto di provvedimenti legislativi e finanziari che ne hanno potenziato l'efficienza e l'efficacia, quali le leggi per la soluzione dello spinoso problema del personale precario della scuola, gli aumenti concessi al bilancio della pubblica istruzione dall'ultima legge finanziaria, la legge di finanziamento dell'edilizia scolastica;

secondo il programma elettorale dell'Ulivo su scuola e formazione, la costituzione del « sistema pubblico integrato » era punto qualificante strettamente connesso con quello dell'« autonomia istituzionale »; il Governo Prodi, sin dal suo inizio, lo ha fatto proprio e il Ministro della pubblica istruzione lo ha solennemente riaffermato in quest'aula in vari delicati passaggi della legislatura; il Governo D'Alema lo ha riconfermato, anche pubblicamente per bocca del Presidente del Consiglio dei ministri;

« l'autonomia istituzionale scolastica » è stata approvata già da due anni, mentre il provvedimento legislativo sulla costru-

zione del « sistema pubblico integrato » non solo langue in Senato, ma la riformulazione del testo presentato dal relatore in Commissione VII del Senato esclude completamente la realizzazione di tale obiettivo, disattendendo il programma di maggioranza e l'impegno preso e ribadito dai suoi Governi —:

quali iniziative il Governo intenda attuare per condurre a termine la riforma scolastica, peraltro così efficacemente finora realizzata, attraverso l'istituzione del « sistema scolastico pubblico integrato », tenendo, così, fede sia al programma elettorale sia agli impegni di Governo assunti.

(3-03736)

(20 aprile 1999).

**(Sezione 2 – Definitiva riapertura dell'aeroporto di Taranto – Grottaglie)**

MAGGI e PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'attuale emergenza derivante dal conflitto in Serbia che ha determinato l'interruzione degli altri collegamenti aerei con la Puglia, presso l'aeroporto civile di Taranto-Grottaglie sono stati riattivati i voli di linea con varie compagnie, tra cui l'Alitalia;

lo scalo in oggetto si è dimostrato idoneo a reggere l'eccezionale traffico dell'intera regione, registrando quale unica significativa carenza il servizio antincen-